

Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale
Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli

ORDINANZA N. 25 /2020


OGGETTO: Art. 199 della Legge 17 luglio 2020, n. 77. *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” -Riduzione dell’importo dei canoni concessori*

Il **PRESIDENTE** dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale:

VISTA la legge 84/94 di “Riordino della legislazione in materia portuale” come modificata dal D.Lgs. 169/2016 e successivamente integrata dal D.Lgs 232del 2017, che ha istituito, tra le altre, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale;

VISTI gli artt. articoli 6,comma 1, lettera a), 8,comma 3, lettera m) e 13, comma 1, lettera a) della la legge 84/94 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, ed in ottemperanza al decreto legislativo n. 101 del 10 Agosto 2018, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR”;



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale

Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli


VISTI gli artt. da 36 a 55 del Codice della Navigazione e 5 e ss. del Regolamento per l'esecuzione dello stesso Codice;

VISTA la Ordinanza del Presidente n. 05 del 15 marzo 2018 e ss.mm.ii., con la quale sono stati approvati il *"Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale"* ed i relativi canoni;

VISTA la Legge 17 luglio 2020, n. 77. *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* e, nello specifico, l'art. 199 relativo alle disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi;

TENUTO CONTO della esigenza di procedere alla definizione dei criteri di applicazione della riduzione dell'importo dei canoni concessori di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2020 ed ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27;

RITENUTO tuttavia opportuno individuare un regime applicativo di natura provvisoria, suscettibile di modifica alla luce delle future disposizioni che saranno emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della



Conferenza Nazionale di Coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale di cui all'art.11-ter della Legge 84/94; ciò nelle more delle valutazioni del comitato di gestione al quale il presente provvedimento sarà sottoposto alla prima prossima riunione utile;

ORDINA

ARTICOLO 1 (condizioni di applicazione delle riduzioni)

Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio dell'AdSP MAM, la riduzione prevista dall' art. 199 della Legge 17 luglio 2020, n. 77 può essere riconosciuta:

- a) per i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019;
- b) per i canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito , nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019;
- c) in maniera proporzionale alla percentuale di perdita di fatturato, tenuto conto che:



- per riduzioni di fatturato inferiori al 20 per cento non spetta alcun abbattimento del canone;
- per riduzioni di fatturato pari o superiori al 20 per cento, atteso che tale valore percentuale del 20% viene identificato come “rischio di impresa”, verrà applicato un abbattimento percentuale del canone corrispondente al valore percentuale della riduzione dichiarato, al netto del citato “rischio di impresa” (es. riduzione fatturato dichiarata 53% - rischio di impresa 20% = riduzione applicabile 33%). In caso di riduzione del fatturato compresa tra il 20 e il 21%, sarà comunque applicato un abbattimento del canone pari al 1%;
- il canone applicato, al netto della decurtazione, non potrà comunque essere inferiore ad euro 1.500,00 (individuato come valore minimo ai sensi dell’applicazione delle riduzioni di cui al presente atto).

ARTICOLO 2 (esclusioni)

La riduzione non potrà essere riconosciuta:

- a) ai concessionari la cui attività ricade al di fuori degli ambiti portuali, fatta eccezione per quelle concessioni che, pur ricadendo fisicamente al di fuori degli ambiti portuali, svolgono attività direttamente connesse ai traffici



portuali;


- b) ai soggetti cui è stato già concessa l'applicazione di un canone ricognitorio ai sensi dell'art. 39 Cod. Nav;
- c) ai soggetti cui è applicato un canone pari o inferiore a 1.500,00 euro;
- d) alle concessioni che non svolgono attività commerciale e, quindi, non sviluppano fatturato;
- e) ai soggetti di cui al successivo articolo 4;
- f) per concessioni finalizzate alla gestione/mantenimento di reti/condotte/impianti per forniture idriche, elettriche, fognarie, telecomunicazioni;
- g) per le concessioni per le quali è già previsto abbattimento del canone in forza di altro provvedimento dell'AdSPMAM;

ARTICOLO 3 (criteri applicativi)

A seconda della singola fattispecie, si procederà come di seguito riportato.

- a) **Concessioni con applicazione di canone ricognitorio ai sensi dell'art.39 Cod. Nav.**

Pagamento del canone ricognitorio, per l'intera quota annuale, entro il 15 novembre 2020;



b) Concessioni il cui canone risulta pari o inferiore a 1.500 euro

Pagamento del canone, per l'intera quota annuale, entro il 15 novembre 2020;

c) Concessionari che hanno dichiarato una riduzione del fatturato inferiore al 20 per cento nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 giugno 2020

I soggetti in questione sono tenuti al pagamento, entro il 15 novembre 2020, dell'importo dovuto per il periodo 1 gennaio – 31 luglio 2020 (corrispondente ai 7/12 del canone annuo). Il canone dovuto dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 (corrispondente ai 5/12 del canone annuo) sarà determinato successivamente, sulla base del fatturato registrato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020 e la variante con il medesimo periodo dell'anno 2019;

d) Concessionari che hanno dichiarato una riduzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 giugno 2020 a condizione che sia presentata una dichiarazione, asseverata da professionista iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, lettere a) e b) del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - "Legge Fallimentare", che attesti la veridicità dei dati

Il canone ridotto , relativo al periodo 1 gennaio – 31 luglio 2020,




dovrà essere corrisposto entro il 15 novembre 2020 (corrispondente ai 7/12 del canone annuo).

Il canone dovuto dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 (corrispondente ai 5/12 del canone annuo) sarà determinato successivamente, sulla base del fatturato registrato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020 e la variante con il medesimo periodo dell'anno 2019;

ARTICOLO 4 (Decadenza del Beneficio)

Non sarà riconosciuto alcun beneficio ovvero si attiverà la decadenza dello stesso:

- ai soggetti che non hanno fatto pervenire la dichiarazione relativa alla riduzione di fatturato e la relativa asseverazione entro i termini previsti dall'AdSP;
- ai soggetti che hanno fatto pervenire una dichiarazione avente ad oggetto una perdita di fatturato non direttamente riconducibile alle attività svolte dal concessionario in uno degli scali marittimi di competenza della AdSP; pertanto, non saranno oggetto di valutazione ai fini dell'art. 199 del DL 34/2020, come convertito con modifiche dalla L. 77/2020, i dati che esprimono una produttività complessiva della società, genericamente derivante da impianti/attività insistenti su



tutto il territorio nazionale;

- ai soggetti non in regola con i pagamenti dei canoni relativi alle annualità pregresse.


ARTICOLO 5 (Ulteriori agevolazioni)

L'ultimo comma dell'articolo 43 del "*Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime ricadenti nella circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale*", approvato con Ordinanza del Presidente n. 05 del 15 marzo 2018 e ss.mm.ii., è così sostituito:

"Le misure dei canoni demaniali previste dal presente Regolamento, fatta eccezione per i canoni relativi alle occupazioni temporanee di cui all'art. 25 e quelli previsti per la sosta di navi inoperose, troveranno applicazione con decorrenza dal 1° gennaio 2022 e per i soli atti concessori rilasciati a partire da tale data. A tale riguardo si precisa che, sino a tutto il 31 dicembre 2021, saranno applicate le misure dei canoni (incluse quelle relative ai minimi) stabilite nei previgenti provvedimenti delle soppresse Autorità Portuali".

ARTICOLO 6 (Disposizioni finali)

Le riduzioni dei canoni di cui al presente provvedimento sono applicate in via provvisoria nelle more delle future disposizioni che saranno emanate dal Mi-



**Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale**

Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli

nistero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Conferenza Nazionale di Coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale di cui all'art.11-ter della Legge 84/94. Il regime definitivo degli sconti sarà disposto soltanto a seguito dell'emanazione del D.M. di assegnazione delle risorse di cui al comma 7 (Fondo), art.199 della Legge 17 luglio 2020, n. 77 nonché di determinazione delle quote di avanzo di amministrazione, utilizzabili per la scontistica, in base alle quali potranno essere calcolati eventuali importi a conguaglio.

IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi

Bari, 5/11/2020